

Cass., civ. sez. VI, 10 marzo 2015, n. 4719

1. Con il primo motivo di ricorso si osserva che il provvedimento di sospensione è incompatibile col procedimento sommario di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ., come già stabilito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza 2 gennaio 2012, n. 3.

2. Con il secondo motivo di ricorso si osserva che non sussistono le condizioni per l'adozione del provvedimento di sospensione, in quanto non ci sarebbe un rapporto di pregiudizialità fra il procedimento di separazione — nel quale la DC ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale — e il procedimento oggetto di sospensione, che è finalizzato al solo accertamento della insussistenza, in capo alla medesima DC, di alcun diritto a permanere nell'immobile in questione. Ciò in quanto il provvedimento di cui all'art. 295 cod. proc. civ. trova applicazione in presenza di una situazione di pregiudizialità in senso stretto, ossia quando una causa costituisce l'antecedente logico-giuridico dell'altra.

3. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo.

Come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, l'ordinanza n. 3 del 2012 di questa Corte, confermata dalla successiva ordinanza 24 ottobre 2014, n. 22605, ha stabilito che l'adozione del provvedimento di sospensione, determinando la stasi del processo, è incompatibile con la forma sommaria e, quindi, sostanzialmente rapida e semplificata del procedimento, soprattutto perché esige, a norma dell'art. 702-ter cod. proc. civ., la sua adozione all'esito di un'istruzione non sommaria, in modo che sia garantito il contraddittorio sull'esistenza o meno della sospensione secondo le forme della cognizione piena. In sostanza, in un procedimento introdotto con il rito di cui all'art. 702-bis cit., l'insorgenza di una questione di pregiudizialità rispetto ad esso di altro giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., o di valutazione della sua possibile sospensione ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione a sentenza resa in altro giudizio asseritamente pregiudicante di cui si invochi l'autorità, determina la situazione di cui al terzo comma dell'art. 702-ter cit., per cui il giudice deve disporre il passaggio al rito a cognizione piena. Ne consegue che l'adozione di un provvedimento di sospensione nell'ambito del rito sommario è per ciò solo illegittima.

4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, disponendosi la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di ---, Sezione distaccata di ----, con onere di riassunzione nei termini di legge.